

Direzione Acquisti

Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione presso il Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" di Formia.

CIG 74388247C1 - R.A. 012/18/PA

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice");

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di attività per l'anno 2018;

VISTA l'autorizzazione a procedere del CDA, formalizzata nella riunione del 19 Ottobre 2017;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione "Attività per la Segreteria Generale" di affidare la prestazione in oggetto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

l'espletamento di una Procedura Aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione presso il Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" di Formia.

I dettagli della procedura sono i seguenti:

- L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione da espletare presso il Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli" di Formia – Via Appia, 175 - Formia (LT).

Detto servizio sarà destinato agli ospiti che, in base alle esigenze di Coni Servizi, delle Federazioni Sportive Nazionali e di altre istituzioni riconosciute dal CONI, usufruiranno del Centro.

- L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è pari ad € 3.492.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 0,00.

Con l'Impresa affidataria verrà stipulato un contratto per il valore complessivo sopra indicato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per Coni Servizi in quanto di una stima basata sullo storico degli anni precedenti.

Il prezzo a base d'asta (soggetto a ribasso d'asta) per l'intera giornata alimentare è pari ad € 28,00 + IVA così suddiviso:

- prezzo a base d'asta (soggetto a ribasso) per la colazione: € 6,00 + IVA
- prezzo a base d'asta (soggetto a ribasso) per il pranzo: € 11,00 + IVA
- prezzo a base d'asta (soggetto a ribasso) per la cena: € 11,00 + IVA

Tali importi, al netto del ribasso d'asta, saranno riconosciuti direttamente da Coni Servizi all'Impresa affidataria in quanto riferiti alle prestazioni da erogare agli ospiti che, in base alle esigenze di Coni Servizi, delle Federazioni Sportive Nazionali e di altre istituzioni riconosciute dal CONI, usufruiranno del Centro.

Sarà, inoltre, dovuto un canone di locazione pari ad € 6.000,00 annui.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio Coni Servizi.

Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 5.674.500, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ottenuto sommando i seguenti valori:

- € 3.492.000,00: Importo massimo di spesa riferito alla durata del contratto (4 anni);
 - € 1.746.000,00: Importo complessivo previsto per il rinnovo del contratto;
 - € 436.500,00: Importo riferito alla proroga semestrale necessaria per l'individuazione del nuovo contraente.
- La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo Contratto.

Qualora alla scadenza del contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Coni Servizi si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi per un importo annuo di € 873.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, stimato in 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

- La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:
- Offerta tecnica: 70 punti
 - Offerta economica: 30 punti.
- È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:
- Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.
- Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.
- E' stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune

struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.

- Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
- Al fine di assicurare la più ampia partecipazione, è stata prevista, oltre alla norma UNI EN ISO 9001:2015, anche la versione precedente UNI ISO 9001:2008, considerato altresì che quest'ultima risulta tutt'ora valida.
- Al fine di assicurare la più ampia partecipazione, è stata prevista, oltre alla norma UNI EN ISO 14001:2015, anche la versione precedente UNI EN ISO 14001:2008, considerato altresì che quest'ultima risulta tutt'ora valida.
- Con riferimento al subappalto, è stato ammesso, per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali [cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 29 dicembre 2016, n. 1790; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20 novembre 2017, n. 11438; T.A.R. Piemonte, II, 17 gennaio 2018, n. 94.], il soccorso istruttorio nelle seguenti ipotesi:
 - l'omessa dichiarazione della terna;
 - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre.
- Sempre con riferimento al subappalto è stato previsto, secondo una interpretazione comunitariamente orientata, che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.
- E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche qualora siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta, in quanto l'onere della costituzione prima della presentazione dell'offerta costituisce una limitazione che il giudice amministrativo ha già bocciato [cfr. T.A.R. Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; T.A.R. Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3.].
- È altresì sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
- E' stata introdotta una clausola di favor che, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE da costituirsi, Aggregazione di imprese non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo consente l'effettuazione del sopralluogo da parte del rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso, purché munito della delega della mandataria/capofila.
- E' stato precisato che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella

parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.

- E' stato previsto che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
 - Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.
 - La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.
 - I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:
 - A. Requisiti generali:
 - non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - B. Requisiti di idoneità
 - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
 - C. Requisiti di capacità economico-finanziaria:
 - Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 873.000,00 IVA esclusa.
Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale).
 - D. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - Esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio analogo a quello oggetto di gara di importo minimo pari a € 1.000.000 IVA esclusa;
 - Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (e successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;

- Possesso di valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale alle norme EMAS o UNI EN ISO 14001:2008 (e successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto.
- Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualifica di Responsabile della Direzione Acquisti.
- Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto è il Dott. Carlo Mornati nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Attività per la Segreteria Generale".

Il DIRETTORE
Gennaro Ranieri
(Originale firmato)